

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5960 del 08/11/2017
Oggetto	Recupero Nikel Ma.Bo S.r.l - sede legale e operativa in Fraz. di Castenaso via Trattati di Roma, 32 - Comune di di Castenaso.- Iscrizione al registro delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi, operazioni di recupero: R13 - Classe 6
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6161 del 07/11/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	VALERIO MARRONI

Questo giorno otto NOVEMBRE 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, VALERIO MARRONI, determina quanto segue.

OGGETTO: Iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti¹.

Impresa **Recupero Nickel Ma.Bo S.r.l** - sede legale e operativa in **Fraz. Villanova di Castenaso via Trattati di Roma, 32 - Comune di Castenaso**.

P.Iva e C.F. **03464361207**.

Attività di recupero di rifiuti non pericolosi, Operazioni di recupero: R13 - Classe 6².

Decisione:

1. iscrive l'impresa **Recupero Nickel Ma.Bo S.r.l** - sede legale e impianto in **Fraz. Villanova di Castenaso via Trattati di Roma, 32 - Comune di di Castenaso**, al numero **20942 del 08/09/2017³**, del registro provinciale delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi detto numero dovrà essere indicato nei formulari di trasporto dei rifiuti conferiti all'impianto di recupero in oggetto, nel campo relativo al destinatario.
2. dispone la trasmissione del presente provvedimento al SUAP dell'Unione Terre di Pianura, per il successivo rilascio del provvedimento previa verifica della conformità urbanistica.
3. l'attività di gestione dei rifiuti è condizionata al rispetto delle seguenti condizioni, coerentemente alla comunicazione presentata⁴ ed al D.M. 5/02/1998 e s.m.:

Siano rispettate le seguenti condizioni di gestione:

- a) L'iscrizione ha durata pari a 5 anni decorrenti dalla data di comunicazione di avvio dell'attività, cioè **fino al 07.09.2022**.

¹ Ai sensi dell'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m. e nel rispetto delle norme tecniche di cui al DM. 05/02/98 modificato ed integrato dal DM. 186/06;

² Ai sensi del DM n. 350/1998;

³ Ai sensi del D. Lgs 152/2006 - parte IV, art. 216;

⁴ Prot Arpae n. PGBO17237/2017 del 21/07/2017 e successive integrazioni presenti agli atti.

Qualora la ditta intenda proseguire l'attività oltre la scadenza della presente iscrizione, dovrà essere presentata, prima della predetta scadenza, ai fini della legittimazione al proseguimento dell'attività, comunicazione di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, scaricabile dal sito www.arpa.emr.it: http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/_cerca_doc/autorizzazioni/rifiuti/Comunicazione_attivita_di_recupero_rifiuti_non_pericolosi_art._216_1r.pdf;

E' raccomandata la presentazione della comunicazione di rinnovo almeno 90 giorni prima della data di scadenza della presente iscrizione, cioè entro il 07.06.2022, fermo restando che la ditta è legittimata alla prosecuzione dell'attività oltre la scadenza del 07/09/2022 a condizione che la comunicazione di rinnovo alle medesime condizioni della presente iscrizione venga presentata all'autorità competente prima della sopracitata data di scadenza.

- b) Le tipologie di rifiuti non pericolosi e le quantità conferibili all'impianto, e le operazioni di recupero che possono essere svolte sono le seguenti:

OPERAZIONE RECUPERO	R13	RICICLO/RECUPERO DEI METALLI O DEI COMPOSTI METALLICI	t/a 425
TIPOLOGIA	3.1	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe CER=100210-100299-120101-120102-120199-150104-160117-170405-190102-190118-191202-200140	
TIPOLOGIA	3.2	Spezzoni di cavo di rame ricoperto CER=100899-110501-110599-120103-120104-120199-150104-170401-170402-170403-170404-170406-140407-191002-191203-200140	
Totale			t/a 425

* Quantitativi ricompresi nelle quantità totali annuali pari a 425 t/a

c) **Operazione di recupero R13**

- 1) Per le operazioni di messa in riserva (R13) dovrà essere rispettato quanto stabilito all'art. 6 del D.M.5/02/1998 e s.m. ed all'allegato 5 al medesimo decreto ministeriale;
- 2) Il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per l'operazione di messa in riserva R13, è pari a 425 tonnellate/anno.

d) **Prescrizioni generali:**

- In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto e delle attività di recupero, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 e s.m.;
- Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 5/02/1998 e s.m..

3. Avverte che

- Dovrà essere comunicata ad ARPAE, qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, compreso il cambio della titolarità dell'iscrizione, di ragione sociale, di amministratori muniti di rappresentanza, nonché di ogni altra figura soggetti ai controlli antimafia previsti dal dlgs 159/2011, per gli eventuali provvedimenti di competenza;
- Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni all'attività di recupero dovrà essere verificato se esse siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e verifica ambientale;
- Dovrà essere comunicata la data di chiusura dell'attività di recupero se anticipata rispetto alla data di scadenza della validità della presente iscrizione;
- Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere effettuato a favore dell'ARPAE, il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione⁵: per la presente attività di recupero l'importo attuale è pari a **51,65** €, che vanno versate a favore dell'ARPAE con la intestazione nella causale del versamento dei seguenti elementi:
 - denominazione e sede legale del richiedente;
 - attività' per la quale e' stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
 - partita IVA e codice fiscale

Il pagamento potrà avvenire secondo la seguente modalità:

bonifico bancario Banca Unicredit spa **IT 05 T 02008 02435 000104059154** ;

- L'iscrizione nel registro delle imprese e' sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti⁶;

⁵ Ai sensi del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998, secondo gli importi in esso determinati

⁶ Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998

- Ai fini dei controlli su quanto dichiarato relativamente alla gestione dell'impianto, che la documentazione tecnica di riferimento, è quella acquisita agli atti dell'ARPAE con prot. n. 20942 del 08/09/2017 e successive integrazioni.
4. Dà atto che si provvederà alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale di ARPAE (Agenzia Regione prevenzione Ambiente e Energia della Regione Emilia-Romagna) - www.arpae.it;
 5. Rammenta che avverso il presente provvedimento è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

In data 07/09/2017, Recupero Nikel Ma.Bo S.r.l di Castenaso ha trasmesso al SUAP dell'Unione Terre di Pianura⁷ l'inizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in oggetto, ai sensi dell'art. 216 comma 1 del d.lgs 152/2006 e s.m.

Il SUAP dell'Unione Terre di Pianura in data 08/09/2017, ha inviato⁸ detta comunicazione ad ARPAE⁹ - SAC di Bologna;

Il proponente in data 18/09/2017, ha trasmesso¹⁰ documentazione integrativa volontaria inerente le dichiarazioni antimafia.

In data 18/09/2017, SAC Bologna ha richiesto al Servizio territoriale di ARPAE il sopralluogo preventivo previsto ai sensi dall'art. 216 del D.lgs 152/06. L'ispezione preventiva è stata effettuata in data 30/10/2017 da tecnici del Servizio Territoriale di ARPAE i cui esiti¹¹ che ha verificato l'idoneità dell'impianto per la gestione dei rifiuti oggetto della presente comunicazione. ai sensi della normativa vigente¹²

In data 19/09/2017 ARPAE ha richiesto¹³ il rilascio della comunicazione antimafia tramite la consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA).

7 Prot interno Suap n. 18493/2017 07/09/2017;

8 Con nota recepita agli atti prot Arpae n. 20942 del 08/09/2017

9 Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

10 Con nota agli atti prot Arpae n. 21593 del 18/09/2017;

11 Nota in atti PGBO25460/2017 del 02/11/2017

12 D.lgs 152/06 e s.m.i.

13 Richiesta avanzata da parte di ARPAE con nota PR_BOUTG P.G. n. 79496_20170919

Ad oggi non risulta ancora pervenuta la comunicazione antimafia richiesta tramite BDNA nonostante i termini temporali stabiliti dalla normativa vigente siano scaduti in data 19/10/2017.

Pertanto si propone di concludere il procedimento con l'emissione dell'atto di iscrizione ai sensi dell'art. 88 comma 4 bis D.lgs n. 159 del 06/09/2011, così come modificato dal D.lgs 153/2014, fermo restando che detto provvedimento di iscrizione potrà essere soggetto a revoca qualora venissero accertate le cause di decadenza, di sospensione o di divieto ai sensi dell'art. 67 del D.lgs n. 159 del 06/09/2011 e s.m. in capo alla ditta sopracitata.

Documentazione presentata:

Alla comunicazione di inizio attività comprensiva delle integrazioni sono stati allegati i seguenti documenti:

- modulo di comunicazione inizio attività;
- relazione tecnica dell'attività che si intende svolgere;
- schede tecniche dei rifiuti che si intendono recuperare;
- autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi del legale rappresentante pro-tempore con allegato documento di riconoscimento valido;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione in materia antimafia del legale rappresentante responsabile tecnico;
- autodichiarazione inerente l'impatto acustico;
- titolo di disponibilità¹⁴ dell'area dell'impianto registrato;
- attestato di pagamento delle spese istruttorie;
- Procura speciale;
- Planimetria catastale e gestionale
- Certificato di conformità edilizia
- Inquadramento urbanistico

Localizzazione del sito produttivo

Il sito produttivo si trova in Fraz. Villanova di Castenaso via Trattati di Roma, 32 - Comune di Castenaso ed è identificato al catasto fabbricati al foglio 33 mappale 757 sub 16- Categoria D/7.

Il proponente ha allegato documentazione rilasciata dal Comune di Castenaso inerente il certificato di conformità edilizia¹⁵ dei locali oggetto dell'attività di recupero.

L'impianto di recupero rifiuti in oggetto ricade in "*ambito produttivo sovracomunale consolidato in corso di attuazione*" codice ASP_BN1 art. 5.4, in base alle norme del Piano Strutturale Comunale (PSC).

¹⁴ Contratto di locazione e sub locazione

¹⁵ Vedi nota , prot. n. 4637/2010

Per quanto riguarda il RUE l'area in oggetto ricade in "*ambiti specializzati per attività produttive frutto di piani attuativi recenti o in corso di consolidamento: in attuazione sulla base di PUA approvati (artt. 4.4.1, 4.4.2 e 4.4.3)*".

Dalla consultazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), non risultano presenti vincoli ambientali nel sito prescelto.

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, ha stabilito che gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, quale l'impianto in oggetto, sono da localizzare all'interno degli ambiti specializzati per le attività produttive di cui all'articolo A-13 della L.R. n. 20/2000 ovvero, nei casi in cui producano impatti ambientali e territoriali rilevanti, all'interno delle Aree ecologicamente attrezzate, di cui all'articolo A-14 della L.R. n. 20/2000, nel rispetto dei criteri fissati dalla normativa e dalla pianificazione urbanistica comunale.

Valutazioni tecniche

Il gestore ha richiesto un quantitativo complessivo di 425 t/a di rifiuti destinate ad operazione R13 inerenti le tipologie 3.1 e 3.2 dell'allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/1998 e s.m. i

Si prende atto della autodichiarazione resa dal legale rappresentante, in merito all'impatto acustico generato dall'attività nella quale si dichiara il non superamento dei limiti stabiliti dalle normative vigenti.

Poiché l'attività di recupero di rifiuti in oggetto non prevede emissioni aeriformi diffuse o convogliate, nè scarichi idrici eccetto quelli dei servizi igienici annessi agli uffici che, confluendo in pubblica fognatura, sono sempre ammessi, detta attività non è obbligatoriamente assoggettata alla procedura di istanza di autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013, in quanto non è previsto il rilascio di alcuna delle autorizzazioni comprese nell'autorizzazione unica ambientale. Pertanto l'attività in oggetto è assoggettabile alla relativa comunicazione disciplinata dall'art. 216 comma 1 del d.lgs 152/2006 e s.m.

E' stata verificata la conformità della comunicazione di avvio dell'attività presentata con i presupposti ed i requisiti tecnici e gestionali stabiliti dal D.M. 5/02/1998 e s.m., conformemente a quanto disposto dall'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m.

Competenze del procedimento amministrativo e della decisione

L'art. 216 del D.lgs 152/2006 assegna alle Province ed alle Città metropolitane, dove istituite, la competenza di iscrivere in un apposito registro le imprese che effettuano comunicazione di inizio

attività di recupero di rifiuti e di variazione o rinnovo di analoghe attività già in essere, nonché di verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'art. 214 commi 1, 2 e 3 e art. 216 commi 1 e 2, ai fini dell'avvio o meno dell'attività;

La L.R. 13/2015 ha trasferito all'ARPAE le funzioni in materia ambientale e anche in materia di rifiuti di competenza regionale;

La convenzione¹⁶ tra Regione Emilia Romagna, Città Metropolitana di Bologna e ARPAE delega a quest'ultima le funzioni residuali in materia ambientale attribuite alle Provincie e Città Metropolitane ai sensi dell'art. 1 comma 85 lett. a) della L. 56/2014, tra cui rientrano le procedure di iscrizione al registro provinciale dei recuperati di rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del d.lgs 152/2006 e s.m.

Il Dirigente
della Struttura Autorizzazione e
Concessioni ¹⁷
Dott. Valerio Marroni
*(documento firmato digitalmente)*¹⁸

16 Approvata con Delibera Regionale n° 1039 DEL 17/07/2017 ai sensi dell'art. 15 comma 9, della L.R. N° 13/2015 per l'esercizio mediante ARPAE delle funzioni attribuite in materia ambientale alla Città Metropolitana

17 Il presente atto è sottoscritto in virtù della Deliberazione di ARPAE n. 77 del 13/7/2016 del Direttore Generale ARPAE che ha conferito al Dr. Valerio Marroni l'incarico di Direttore dell'ARPAE-SAC Bologna e con successiva deliberazione n. 88 del 28/07/2016 e' stato prorogato al 31/12/2017 l'incarico medesimo.

18 Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.